

Codice di condotta del Registro dei consulenti sociali SAI

V 1.2

*Nota: Il termine "consulente" si riferisce sia ai candidati che ai consulenti pienamente registrati. .

1.0 CONFORMITÀ

- 1.1 Il Consulente dovrà attenersi a tutte le leggi pertinenti e rispettare il presente Codice.
 - 1.1.1 Il Consulente dovrà ottenere e mantenere tutti i consensi, le licenze e i permessi di legge necessari per svolgere i servizi di consulenza in materia di responsabilità sociale in tutte le giurisdizioni in cui vengono svolti i servizi.
 - 1.1.2 Il Consulente dovrà garantire di:
 - 1.1.2.1 non essere partecipe in alcuna forma di corruzione, concussione o appropriazione indebita, o in qualsiasi altra condotta illecita;
 - 1.1.2.2 rispettare tutte le leggi, i regolamenti, i codici e le sanzioni applicabili, comprese quelle relative alla lotta alla corruzione e alla concussione.

2.0 2.0 INDIPENDENZA E INTEGRITÀ

- 2.1 Il consulente che fornisce servizi di consulenza in materia di responsabilità sociale deve essere indipendente ed evitare conflitti di interesse che, di fatto o in apparenza, possano creare un incentivo a falsificare le prestazioni o la comprensione della situazione del cliente o i requisiti sociali.
 - 2.1.1 Non avere un incentivo finanziario immediato legato ai risultati degli audit sociali relativi ai servizi di consulenza.
 - 2.1.2 Non svolgere audit o servizi di certificazione SA8000 nelle stesse strutture in cui il consulente ha precedentemente fornito servizi di consulenza.
- 2.2 Il Consulente, nel fornire servizi di consulenza in materia di responsabilità sociale, non dovrà sollecitare, accettare, offrire o facilitare alcuna forma di tangente o incentivo.
 - 2.2.1 Non è consentito corrompere o indurre i revisori o le società di revisione a influenzare l'esito delle attività di revisione.
 - 2.2.2 Non è consentito corrompere o indurre funzionari governativi per influenzare la situazione legale, la conformità o i benefici dei clienti.
 - 2.2.3 Non è consentito corrompere o indurre il personale del cliente affinché inganni o estorca i lavoratori o la direzione.

- 2.3 Il Consulente dovrà effettuare uno screening precontrattuale dei potenziali clienti per verificare la presenza di corruzione, pratiche non etiche e/o conflitti di interesse.
- 2.4 Il Consulente dovrà contrattare la cessazione delle operazioni in caso di corruzione.
- 2.5 Il Consulente dovrà rispettare l'integrità e l'onorabilità del SAI e astenersi da comportamenti che ne compromettano la reputazione, sia scritti che verbali.
- 2.6 Il Consulente deve agire solo nell'ambito del proprio livello di competenza e informare il cliente quando gli viene chiesto di agire al di là di questo.
- 2.7 Il Consulente è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dei progetti e dei compiti che si impegna a fornire.

3.0 CONOSCENZA E IMPATTO

- 3.1 Il consulente misurerà e valuterà l'impatto e le prestazioni.
- 3.2 Il consulente cercherà di seguire una formazione continua e di accrescere le proprie conoscenze.
- 3.3 Il consulente deve tenere un registro delle attività e dei risultati della consulenza.
- 3.4 Il consulente cercherà di migliorare e accrescere continuamente le prestazioni sociali e i sistemi di gestione del cliente.

4.0 RISERVATEZZA

- 4.1 Il Consulente dovrà mantenere la riservatezza in merito alle informazioni raccolte in relazione a un servizio di consulenza in materia di responsabilità sociale e adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire l'accesso non autorizzato o la divulgazione involontaria delle informazioni raccolte durante o in relazione a un servizio.
- 4.2 Tutte le informazioni ottenute o sviluppate in relazione a un servizio di consulenza non saranno divulgate a terzi diversi dal cliente interessato, ad eccezione delle seguenti circostanze:
 - 4.2.1 Il cliente fornisce uno specifico consenso scritto.
 - 4.2.2 La divulgazione è necessaria per l'esecuzione del servizio.
 - 4.2.3 La divulgazione è richiesta dalla legge applicabile.
 - 4.2.4 La divulgazione è necessaria per ottenere una consulenza legale o etica in merito alla conformità alle leggi applicabili o al presente codice.
 - 4.2.5 La divulgazione è necessaria per definire un ricorso o una difesa in un procedimento in contraddittorio.
 - 4.2.6 La divulgazione è necessaria per segnalare attività illegali o contrarie all'etica da parte del cliente, dei revisori o di altre parti interessate.

5.0 CONTRATTUALIZZAZIONE

- 5.1 Il Consulente deve stipulare un accordo contrattuale formalmente documentato e legalmente vincolante con qualsiasi cliente.
- 5.2 Il contratto deve specificare i requisiti, le aspettative e i risultati per un incarico a tempo limitato.
- 5.3 I termini contrattuali, chiaramente documentati, riguardano:
 - 5.3.1 Gli obblighi legali, etici e commerciali di entrambe le parti;
 - 5.3.2 Le prestazioni del consulente;
 - 5.3.3 Requisiti di qualità del consulente;
 - 5.3.4 Condizioni e date di risoluzione del contratto.

6.0 TRASPARENZA

- 6.1 Su richiesta del SAI, il consulente metterà a disposizione informazioni veritiere e accurate per verificare la conformità alle aspettative del Codice e agli obiettivi del programma.
- 6.2 Il consulente dovrà aggiornare regolarmente le informazioni relative alla consulenza e alle attività correlate.
- 6.3 Il consulente deve segnalare comportamenti non etici da parte di revisori, società di revisione, clienti o altri soggetti.